

DEI PUBBLICI FUNZIONARI.

ART. 39. — Tutte le nomine alle diverse funzioni pubbliche saranno fatte in conformità ai regolamenti che determineranno le condizioni di merito e di capacità richieste per l'ammissione agli impieghi dello Stato.

Il funzionario nominato in queste condizioni, non potrà essere revocato:

se non è provato che la sua condotta giustifica legalmente la sua revoca dall'impiego;

se non ha dato le sue dimissioni, o se la sua revoca dall'impiego non è giudicata indispensabile dal Governo.

ART. 40. — Le attribuzioni delle differenti funzioni saranno fissate con regolamento speciale.

Ogni funzionario è responsabile nei limiti delle sue attribuzioni.

I funzionari che avranno dato prova di buona condotta e di onestà, come quelli il cui collocamento in disponibilità è stato giudicato indispensabile dal Governo, avranno diritto, alla promozione, alla pensione, o al trattamento della disponibilità secondo le disposizioni che saranno stabilite da un regolamento speciale.

Ogni funzionario è responsabile, nei limiti delle proprie attribuzioni.

ART. 41. — Ogni funzionario ha il dovere di rispettare il suo superiore: ma l'obbedienza non è dovuta che agli ordini dati nei limiti tracciati dalla legge.

Per gli atti contrari alla legge, il fatto di aver obbedito a un superiore, non può far cessare la responsabilità del funzionario che li ha eseguiti.

DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

ART. 42. — L'Assemblea generale si compone di due Camere: la Camera dei Signori o Senatori e la Camera dei Deputati.

ART. 43. — Le due Camere si riuniscono il 1° novembre di ogni anno: l'apertura è ordinata da un *iradé* imperiale.

La chiusura, stabilita al 1° marzo susseguente è ugualmente stabilita con *iradé* imperiale.

Nessuna delle due Camere può riunirsi fuori del tempo della sessione dell'altra.

ART. 44. — Sua Maestà il Sultano può, secondo la esigenza delle circostanze, anticipare l'epoca dell'apertura, e abbreviare o prolungare la sessione.

ART. 45. — La solennità dell'apertura ha luogo in presenza di Sua Maestà il Sultano, sia in persona, sia rappresentato dal Gran Vizir e in presenza dei Ministri e dei membri delle due Camere.

È data lettura di un discorso imperiale che espone la situazione interna dell'Impero e lo stato delle relazioni con l'estero, nel corso dell'anno passato, e indica le misure, la cui approvazione è ritenuta necessaria per l'anno seguente.